



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli

Presidente

Simona Boiardi

giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. 4/2021 r.g. fall., promossa

DA

Canali & C. S.r.l. ("Canali" o la "Società"), codice fiscale e partita iva 04944360967, iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. REA RE-258422, con sede in Reggio Emilia (RE), viale Isonzo n. 13/A, indirizzo di posta elettronica certificata canalieco@pec.it, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Ermanno Canali, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia in Via Cisalpina n.18/1 presso lo studio dell'Avv. Stefano Ruscelloni che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maurizio Bernardi e all'Avv. Lorenzo Muzii in forza di procura in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia,

letto il ricorso ex art. 161, c. 6, L.F. depositato il 30 aprile 2021 da Canali & C. S.r.l. con sede in Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza in virtù dell'ubicazione a Reggio Emilia della sede legale e operativa della società;

considerato che la domanda di concordato è stata deliberata e sottoscritta ai sensi degli artt. 152, c. 2, lett. b) e 161, c. 4, L.F.;

che la ricorrente è organizzata in forma di società a responsabilità limitata, opera con fini di lucro nel settore del marketing e della pubblicità e si trova in stato di crisi economico-finanziaria a causa delle difficoltà registrate nell'ultimo periodo nel settore di riferimento, sicché in astratto rappresenta un ente assoggettabile alla procedura;

che i bilanci presenti in atti evidenziano il superamento delle soglie individuate dall'art. 1, c. 2, L.F.;

che in allegato all'istanza sono stati prodotti, visura camerale della proponente, bilancio ordinario d'esercizio al 31 dicembre 2018, 2019, 2020, elenco nominativo dei creditori della Società con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti aggiornato al 31 marzo 2021;

che nell'atto introduttivo vi è riserva di presentazione della proposta concordataria completa, del relativo piano e della documentazione prevista dall'art. 160 c. 2 e 3 L.F. entro un termine fissato dal Tribunale nella misura massima consentita;

preso atto della mancata presentazione, da parte di Canali & C srl, di analoga istanza di ammissione con riserva o di accordo di ristrutturazione del debito poi non omologato nel biennio individuato dall'art. 161, c. 9, L.F.;

ritenuto, ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F., che sia opportuna la nomina di un commissario giudiziale chiamato ad assumere le opportune informazioni da riportare al Tribunale sulla scorta dati contabili della società proponente e di altre eventuali fonti di conoscenza e, comunque, a riferire immediatamente al Tribunale eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F.; che la parte istante, di conseguenza, debba depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata in dispositivo, presumibilmente necessaria ai fini del pagamento del compenso del commissario per le attività svolte in pendenza del termine concesso; che il deposito della somma trovi giustificazione normativa nell'art. 8 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), secondo il quale «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

ravvisata la necessità che durante il termine concesso la parte ricorrente assolvere ai prescritti obblighi d'informazione, anche avuto riguardo alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale; che la parte proponente, in particolare, con periodicità mensile consegni al commissario (il quale a sua volta ne relazionerà al Tribunale) una situazione finanziaria dell'impresa, fermo restando l'obbligo per la debitrice di predisporre e presentare al commissario nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso e un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente; che entro il giorno successivo al deposito al commissario la predetta situazione finanziaria sia pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere; che eventuali istanze dell'imprenditore al Tribunale ai sensi dell'art. 161, c. 7, L.F. siano presentate al commissario affinché questi le inoltri al Tribunale con motivato parere; che alla scadenza del termine assegnato il commissario debba provvedere al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla eventuale richiesta di proroga del termine; che il commissario debba altresì provvedere senza indugio ad informare il Tribunale nei casi in cui l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F. o qualora l'attività compiuta dalla parte ricorrente sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

rilevato che non pendono procedimenti prefallimentari avviati nei confronti della stessa (con conseguente operatività della sospensione feriale dei termini v. Cass. Civ. 15435/2018);

P.Q.M.

visto l'art. 161, c. 6, del R.D. n. 267/1942, così provvede:

- a. assegna a Canali & C. S.r.l. termine di giorni novanta per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 160, c. 2 e 3 o di uno o più piani ex art. 182 bis L.F.;
- b. dispone che il predetto termine decorra dalla data di deposito dell'atto introduttivo;
- c. nomina quale commissario giudiziale il dott. Grasselli Davide;
- d. assegna alla parte ricorrente termine di quindici giorni per il deposito presso la cancelleria del Tribunale di un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, recante la somma di € 20.000,00, pari alle spese che si

presumono necessarie al pagamento del compenso del commissario per le attività svolte in pendenza del termine concesso;

e. dispone i seguenti obblighi informativi periodici:

1. la parte ricorrente consegnerà al commissario (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al Tribunale) una situazione finanziaria dell'impresa;
2. la parte ricorrente predisporrà e presenterà al commissario nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente, anche in relazione all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
3. il commissario giudiziale nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore, con relazioni mensili sugli atti compiuti dalla parte ricorrente e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
4. le eventuali istanze della parte ricorrente al Tribunale saranno presentate al commissario giudiziale, il quale le inoltrerà al Tribunale previa espressione del proprio parere;
5. alla scadenza del termine assegnato il commissario giudiziale provvederà al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dalla parte ricorrente ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine;
6. il commissario giudiziale provvederà a informare il Tribunale qualora la parte ricorrente compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'art. 173 L.F. ovvero nel caso in cui l'attività compiuta dalla parte ricorrente risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano.

Si comunichi alla parte ricorrente, al commissario giudiziale e al Pubblico Ministero.

Così deciso l'11 maggio 2021 nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente
Francesco Parisoli